

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 59/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), firmato il 29 aprile 2008, è attualmente in fase di ratifica.
- (2) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽²⁾ (in appresso l'«accordo interinale»), approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio ⁽³⁾ il 29 aprile 2008, prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e le questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) A norma dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, i vini originari della Repubblica di Serbia beneficiano all'importazione nell'Unione europea, entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione e purché, da parte della Serbia, nessuna sovvenzione all'esportazione sia concessa per le esportazioni di tali quantitativi, di un'aliquota nulla del dazio doganale.

(4) La Commissione deve adottare le misure d'applicazione relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari dell'Unione.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6) Occorre garantire in particolare a tutti gli importatori dell'Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari e l'applicazione ininterrotta del dazio doganale ad aliquota nulla previsto per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti gli Stati membri debbono essere autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Sarebbe auspicabile che la comunicazione fra gli Stati membri e la Commissione si effettui, nella misura del possibile, per via elettronica.

(7) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2010, data dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, e deve continuare ad essere applicato dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea, conformemente alle indicazioni figuranti in allegato.

2. L'aliquota nulla del dazio è applicata alle seguenti condizioni:

- a) i vini importati devono essere corredati di una prova dell'origine conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;
- b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile
09.1526	2204 10 93		Vini spumanti di qualità, diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	Dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2010: 53 000 hl. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e gli anni successivi: 53 000 hl	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1527	2204 29 10		Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2010: 10 000 hl. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e gli anni successivi: 10 000 hl.	Esenzione
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del contesto del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove vengano indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di adeguare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1527) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1526).